

I dispositivi per il trasporto di bambini e le sanzioni in vigore dal 6 marzo 2020

G. Carmagnini 5/3/2020

RIASSUNTO NON ESAUSTIVO

Dal 6 marzo 2020 scatta l'obbligo di utilizzare il dispositivo antiabbandono per i bambini.

L'obbligo riguarda:

- il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni, quando sono trattenuti dagli appositi sistemi di ritenuta

- anche sui veicoli immatricolati all'estero se il conducente è residente in Italia.

Quindi, la violazione non ricorre quando il bambino ha un'età pari o superiore a 4 anni, oppure se il veicolo è immatricolato all'estero e condotto da un conducente non residente in Italia.

Tale obbligo di dispositivo non trova applicazione per i quadricicli leggeri e per i veicoli M2 e M3, anche se muniti di dispositivi di ritenuta per bambini.

Il dispositivo antiabbandono può essere:

a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;

b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;

c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

- I dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b), devono essere conformi alle prescrizioni riguardanti le sole caratteristiche funzionali essenziali (vedi infra)

- I dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui alla lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni riguardanti sia le caratteristiche funzionali sia quelle tecnico costruttive essenziali.

Caratteristiche funzionali essenziali:

a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);

b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;

c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;

d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e atipici (es. vibrazione), percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;

e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);

f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;

g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.

SANZIONI

Le sanzioni si applicano in caso di omesso utilizzo del dispositivo antiabbandono, ovvero di utilizzo di un dispositivo non avente tutte le caratteristiche previste dal decreto, o non attivato secondo le specifiche modalità previste dal decreto;

Le violazioni comportano le medesime sanzioni previste per l'omesso utilizzo dei dispositivi di ritenuta (sanzione da 83,00 € a 333,00 + € 5 punti se la violazione viene reiterata nei due anni è prevista la sospensione patente da 15 giorni a due mesi)

In ogni caso, della violazione risponde il conducente, o in sua vece, se presente, la persona tenuta alla sorveglianza del minore (che però non subirà effetti sulla patente, in quanto soggetto diverso dal conducente e sarà anche ammesso sempre al pagamento con la riduzione del 30%).